



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

Sede: Via Ponte Perez n. 2, 37059 Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233

Tel. 045/6068411 - fax 045/6050029 - e-mail: comunedizevio@comune.zevio.vr.it

Sito internet: <https://comune.zevio.vr.it>

ORDINANZA

N. 000005 del 17/03/2021

OGGETTO: Disposizioni efficaci il 21 e 28 marzo 2021 in merito alla sola vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli e florovivaistici nel mercato settimanale domenicale

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»», disposizioni efficaci fino al 6 aprile 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che colloca la Regione Veneto in zona rossa;

VISTO in particolare l'articolo 45, comma 2, il quale in zona rossa stabilisce che «Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici»;

DATO ATTO pertanto che i mercati all'aperto la domenica possono vendere solo i generi alimentari e i prodotti agricoli e florovivaistici nel rispetto delle prescrizioni poste per i mercati settimanali;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. del 04.12.2020 ed in particolare le linee guida per il commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATA pertanto la necessità di adottare un provvedimento volto a consentire lo svolgimento dell'attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli e florovivaistici nell'area adibita a mercato in Piazza Santa Toscana nelle giornate di domenica 21 e 28 marzo 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTA la Legge Regionale 06.04.2001, n. 10 «Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche»;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa del presente provvedimento, l’esercizio dell’attività di vendita nel Comune di Zevio, nell’area adibita a mercato in Piazza Santa Toscana nelle giornate di domenica 21 e 28 marzo 2021, dei titolari di posteggio per la vendita di generi alimentari e per la vendita di prodotti agricoli e florovivaistici con le modalità previste nelle linee guida per il commercio su aree pubbliche di cui all’allegato A) ed indicati nella planimetria di cui all’allegato B).

DISPONE

- che la partecipazione al mercato è riservata ai:
 - titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche tipo A su posteggio per la vendita di generi alimentari e di prodotti florovivaistici (posteggi contraddistinti con i numeri 23 – 26 – 57 – 67 – 87 – 105 – 130 – 142 – 143– 146 – 147 – 153 – 154 – 179 – 182 – 184 – 192 – 212) per un totale di n. 18 posteggi;
 - titolari di concessione di posteggio (lettere B – C – E – I – L) per la vendita al dettaglio su aree pubbliche da parte degli imprenditori agricoli di prodotti agricoli e di prodotti florovivaistici per un totale di n. 5 posteggi;
- per un totale di n. 23 (ventitré) posteggi.
- che è vietata qualsiasi forma di somministrazione o consumazione sul posto dei generi alimentari e bevande.
 - che, in caso di assenza temporanea dei titolari, i posteggi rimarranno liberi e pertanto non saranno oggetto di assegnazione temporanea.
 - le seguenti fasce orarie per l’occupazione del posteggio, lo sgombero dell’area del mercato, l’inizio e la fine delle operazioni di vendita:
 - occupazione del posteggio: dalle ore 07.15 alle ore 13.00
 - operazioni di vendita al dettaglio: dalle ore 07.30 alle ore 12.30
 - sgombero dell’area: dalle ore 12.30 alle ore 13.00
 - chiusura dell’area per operazioni
 - di pulizia e spazzamento: dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
 - che gli Agenti della Polizia Locale, in collaborazione con gli operatori della Soc. Ser.i.t. s.r.l., ditta incaricata per la pulizia dell’area adibita a mercato, dovranno provvedere a transennare l’area prima delle operazioni di vendita e, dopo lo sgombero dell’area, dovranno raggruppare sotto il pino e sotto la colonnina di Santa Toscana, siti in Piazza Santa Toscana, tutte le transenne e delimitarle con diversi giri di nastro. L’area dovrà risultare libera da ostacoli e insidie stradali alla riapertura al transito.
 - che gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data odierna alla data del 28 marzo

2021.

- che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio online per 15 (quindici) giorni consecutivi e che sia trasmesso a:
 - Corpo di Polizia Locale SEDE
 - Comando Stazione Carabinieri di ZEVIO
 - Prefettura di VERONA
 - Questura di VERONA.

La violazione del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del Decreto-Legge 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in Legge 22.05.2020 n. 35, nonché eventuali applicazioni, ex articolo 650 C.P.

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

IL SINDACO

f.to DIEGO RUZZA

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005*